



**COMUNE DI BARLETTA**  
**CITTA' DELLA DISFIDA**

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE  
SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 67291

Barletta, 11/10/2019

**Oggetto: Limite orario delle emissioni sonore deroga all'ordinanza prot. n. 97193 del 21/12/2018**

**IL SINDACO**

**Vista** l'ordinanza prot. n. 97193 del 27.12.2018 in base al quale il limite massimo dell'orario di svolgimento delle attività di intrattenimento (danzante, ecc..) svolte in modalità temporanea o permanente, in locali di pubblico spettacolo, regolarmente autorizzati ai sensi del TULPS-R.D. 773 del 18/06/1931, è fissato alle ore 2,00, nel rispetto delle previsioni normative di cui alla L.R. n. 3 del 12/02/02 "Norme d'indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico", del Reg. TULPS e dalle norme vigenti tese a contrastare l'inquinamento acustico;

**Vista** la successiva ordinanza prot.14304/28.02.19, con cui il suddetto limite è stato differito, in via sperimentale, alle ore 3.00 a.m. per il periodo 01.03.19 - 30.06.19;

**Vista** la richiesta, agli atti di ufficio, con cui i rappresentanti legali di pubblici esercizi in possesso della licenza ex art. 68 del TULPS per intrattenimenti pubblici, hanno chiesto a questa civica Amministrazione la possibilità di posticipare alle ore 3.00 a.m. il limite massimo delle emissioni sonore, per la giornata del sabato e dei giorni prefestivi dal mese di Ottobre 2019 sino a tutto il mese di maggio 2020;

**Ritenuto opportuno**, in relazione all'effettiva verifica delle situazioni, in ordine al rispetto di ogni prescrizione dettata dalle norme vigenti e dalle licenze ex art. 68 del TULPS di cui sono dotati gli esercizi pubblici interessati dal presente provvedimento, posticipare l'orario di cessazione delle emissioni sonore alle ore 3.00;

**Visto** il parere favorevole espresso dalle Associazioni di categoria, di cui all'art. 3 co. 3° della L.R. n. 24 del 16/04/2015 e ss.mm.ii, in merito alla suddetta richiesta di deroga ai limiti delle emissioni sonore;

**RITENUTO pertanto** di dover procedere a consentire la suddetta deroga;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00 – Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;

**ORDINA**

**in deroga alla precedente ordinanza n. 97193 del 27.12.18,**

**Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti così come previste dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori,**

I titolari di tutte le attività di intrattenimento (danzante, ecc...), svolte in modalità temporanea o permanente, in locali di pubblico spettacolo posti al chiuso, regolarmente autorizzati al pubblico spettacolo ai sensi del TULPS - R.D. 773 del 18.06.1931 sono tenuti a rispettare il limite massimo delle ore 3.00 a.m. per le emissioni sonore.

**Tale deroga è consentita esclusivamente per la giornata del sabato e dei giorni prefestivi sino a tutto il mese di maggio 2020.**

La presente ordinanza integra e modifica qualsivoglia provvedimento precedentemente emesso in materia.

Si fa presente, altresì, che la violazione a quanto prescritto dal presente provvedimento costituisce fattispecie rilevante ai sensi dell'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), che prevede la sospensione o la revoca delle autorizzazioni di polizia in qualsiasi momento nel caso di abuso della persona autorizzata.

**SANZIONI**

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria di €. 300,00= ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m., così come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 153 del 4/8/2016, fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari, e/o da regolamenti e disposizioni comunali che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

**MANDA** la presente Ordinanza per notifica ai titolari degli stabilimenti balneari, ai responsabili delle Associazioni di categoria, alla Lega Coop., alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei consumatori affinché ne possano divulgare la notizia;

**MANDA** altresì, al Comando P.L., al Comando Compagnia Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando Gruppo della G.d.F. per il dovuto controllo.

**MANDA** agli uffici comunali: Traffico, Ambiente, Manutenzione e Barga per quanto di loro competenza.

La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge

La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di Legge.

Dalla sede Municipale

Il Sindaco

**Dott. Cosimo Damiano Cannito**

*(documento firmato digitalmente)*